



LUIGI GALLO

## Le normative ambientali nel mondo greco: il caso di Atene

È stato spesso notato che, mentre il pensiero greco appare molto sensibile al problema dell'influsso dell'ambiente sull'uomo (basti infatti pensare alla riflessione sul ruolo avuto dal clima nel determinare il carattere dei popoli), riservava invece un'attenzione assai minore al fenomeno opposto, e cioè all'impatto dell'uomo sull'ambiente, per il fatto che – lo ha sostenuto, ad es. Oddone Longo in un bel contributo di sintesi del 1988 (*Ecologia antica: il rapporto uomo-ambiente in Grecia*) – nelle società preindustriali le attività umane, per il basso livello della tecnologia utilizzata, non sarebbero state in grado di innescare un marcato processo di inquinamento ambientale<sup>1</sup>. E tuttavia non si può negare che una qualche attenzione al problema ci sia stata, come del resto sottolineava lo stesso Longo in relazione al prelievo delle risorse naturali<sup>2</sup>. Si consideri, ad es., il problema del disboscamento. Se è vero che un celebre e spesso citato luogo del *Crizia* platonico (110 d ss.) risulta in realtà, come è stato notato, scarsamente significativo in proposito, perché la deforestazione dell'Attica di cui si parla è attribuita a cause naturali e non all'intervento umano, è però possibile richiamare qualche passo di un autore ritenuto a buon diritto un "ecologista" *ante litteram* quale Teofrasto, che appare ben consapevole delle conseguenze che può avere per l'equilibrio ambientale la riduzione del manto forestale ad opera dell'uomo: si pensi infatti alla notazione che ricorre in *de causis plantarum* 5, 14, 5, ove si sottolinea che nella regione di Philippi, in Tracia, si sarebbero verificati mutamenti climatici a causa del disboscamento, o a quanto si legge in un frammento del *peri hydaton* (fr. 216 Fortenbaugh in Sen. *Quaest.nat.* 3, 11, 2-4), e cioè che, sempre in Tracia, l'abbattimento delle foreste del Monte Emo ad opera di una tribù di Galli

---

<sup>1</sup> In tal senso cfr. LONGO 1988, 8 ss.

<sup>2</sup> LONGO 1988, 12 ss. Cfr. anche HUGHES 1994, 1 ss.



incalzata da Cassandro sarebbe stato causa di inondazioni<sup>3</sup>. Un altro tema che non è stato affatto trascurato è quello della potabilità e dell'inquinamento dell'acqua, come è evidenziato sia dalle riflessioni di Platone e di Aristotele che da qualche riferimento a casi specifici di acque inquinate. Platone, nel delineare, nelle *Leggi*, l'organizzazione di Magnesia (di cui sono stati più volte messi in rilievo i punti di contatto con concrete situazioni storiche, e in particolare con quella di Atene)<sup>4</sup>, non solo presta una marcata attenzione al problema delle risorse idriche del territorio, ma sottolinea anche, in 8, 845d-e, il forte rischio di inquinamento a cui, diversamente dagli altri elementi naturali quali la terra, il sole e i venti, è soggetta l'acqua, e propugna la necessità di norme di legge che puniscano chi la inquina, mentre Aristotele, dal canto suo, non trascura di insistere sull'importanza che ha per la salute degli abitanti la disponibilità di acque potabili e sulla notevole cura che bisogna perciò riservare a tale questione, auspicando che nelle *poleis eu phronousais* le acque per la *trophe* siano separate da quelle destinate ad altri usi (*Politica* 7, 1330b 8-16)<sup>5</sup>. Quanto ai riferimenti a casi specifici di inquinamento, basterà ricordare la curiosa tradizione, riportata da Strabone, 6, 2, 4, sul collegamento tra i sacrifici di buoi a Olimpia e l'intorbidamento della fonte Aretusa a Siracusa (che si credeva fosse alimentata dal fiume Alfeo del Peloponneso), oppure la citazione, da parte dello stesso Strabone, di un frammento della *Synagoge ton potamon* di Callimaco ove si stigmatizzava il pesante inquinamento del fiume Eridano, da cui persino il bestiame si sarebbe tenuto alla larga (9, 1, 19). Ma anche le conseguenze dell'attività mineraria sono state talvolta prese in considerazione, sia pure in misura minore. Che il forte impatto ambientale di questa attività non passasse inosservato, almeno per le ripercussioni che aveva per il patrimonio boschivo, è infatti evidenziato da varie testimonianze, come l'osservazione di Erodoto 6, 47, 2, che indica le miniere di Taso come una grande montagna sconvolta dalla ricerca (*oros mega anastrammenon en zetesei*), o la notizia di Eratostene (in Strab. 14, 6, 5) secondo cui a Cipro lo sfruttamento delle

---

<sup>3</sup> Sulla riflessione sul problema del disboscamento cfr. HUGHES 1983, 457 ss., con le osservazioni di RACKHAM 1990, 97 ss. Sul passo del *Crizia* platonico cfr. RACKHAM 1996, 34 ss. Su Teofrasto come 'ecologista' cfr. HUGHES 1988, 67 ss. Sul luogo del *de causis plantarum* cfr. PANESSA 1981, 36 ss. Su un altro passo di Teofrasto (*peri pneumatou*, 13) in cui Hughes ravvisava un riferimento agli effetti del disboscamento (HUGHES 1988, 73), cfr. le giuste considerazioni di RACKHAM 1996, 29.

<sup>4</sup> In proposito cfr. soprattutto il classico lavoro di PIÉRART 1974.

<sup>5</sup> Un esempio in proposito è costituito dal caso di Pellene, in Acaia, ove, stando a Pausania, 7, 23, 4, si usava l'acqua piovana per i bagni e quella delle sorgenti per uso alimentare. Sulla riflessione aristotelica cfr. BEARZOT 2017, 54. Sulla normativa delle *Leggi* platoniche relativa alle acque cfr. KLINGENBERG 1979, 85 ss.; FARAGUNA 2016, 387 ss.



miniére di rame del monte Tamasso avrebbe contribuito alla deforestazione, nonché dalla stessa denominazione di Skapte Hyle (“foresta scavata”) data al noto distretto minerario della Tracia occidentale<sup>6</sup>.

Ma tale consapevolezza degli effetti potenzialmente nocivi dell’azione umana sull’ambiente si è tradotta anche in interventi normativi? Sono stati talvolta posti limiti al depauperamento o all’inquinamento delle risorse naturali o al degrado dell’ambiente urbano? Certo, non sembra dubbio che, come per lo più si sottolinea, gli esempi di tutela che si conoscono riguardino in grandissima parte le aree sacre, che appaiono spesso – è il caso soprattutto di un ben noto contesto quale l’*alsos*, il bosco sacro – come delle vere e proprie riserve naturali soggette a vincoli ambientali<sup>7</sup>. E tuttavia le forme di tutela ambientale di cui si ha notizia non sono sempre collegabili, anche quando si tratta di contesti sacri, a motivazioni di natura religiosa. Ad es., i divieti di tagliare gli alberi che ricorrono in vari contratti di fitto di terre, sia sacre che anche pubbliche, sono forse ispirati da motivazioni di carattere religioso o non piuttosto, come sembrerebbe probabile, dall’intento di tutelare una risorsa che contribuiva a valorizzare il terreno dato in concessione?<sup>8</sup> E le disposizioni relative al corretto uso delle fontane che si leggono non solo in prescrizioni rituali, ma anche in normative profane (è il caso, ad es., della legge sugli *astynomoi* di Pergamo e di un decreto di Carthaea del III sec. a. C.) non sono forse motivate da preoccupazioni di igiene pubblica piuttosto che da vincoli religiosi?<sup>9</sup> Si considerino poi alcuni riferimenti di Teofrasto: in un passo della *Historia plantarum* (6, 3, 2), l’autore attesta che a Cirene si fissava un limite alla quantità di silfio che poteva essere raccolta al fine, con ogni probabilità, di evitare il depauperamento di un prodotto che aveva un’importanza di primo piano nell’economia di questa *polis*, e nella stessa opera (5, 8, 1) si riferisce che a Cipro i *basileis* non tagliavano gli alberi, ma ne avevano cura e li amministravano (*terountes kai tamieuomenoi*, un verbo, quest’ultimo, piuttosto significativo perché rimanda a una vera e propria risorsa economica da salvaguardare), benché si aggiunga poi che a determinare un

---

<sup>6</sup> Sul collegamento tra il toponimo Skapte Hyle e l’attività estrattiva cfr. Festo, s. v. *Scaptensula*, p. 442 Lindsay.

<sup>7</sup> Per una definizione del bosco sacro cfr. JACOB 1993, 31 ss. Sulla tutela ambientale dei boschi sacri cfr. RAGONE 1998, 11 ss. In genere sulla tutela delle aree sacre cfr. DILLON 1997, 113 ss.; BRULÉ 2012.

<sup>8</sup> Sui divieti in questione cfr., tra l’altro, DILLON 1997, 115.

<sup>9</sup> Legge degli *astynomoi* di Pergamo: OGIS 483, ll. 159 ss. Decreto di Carthaea: IG XII, 5, 569. Su altre normative relative al corretto uso delle fontane cfr. KLINGENBERG 1979, 284 ss.



siffatto comportamento era anche la difficoltà dei trasporti<sup>10</sup>. Quanto ai magistrati della *chora* chiamati *hyloroi*, sovrintendenti dei boschi, di cui parla Aristotele in due passi della *Politica*, 6, 1321b, 28-30, e 7, 1331b, 15-17 (e che sono attestati altresì da un'iscrizione di V sec. di Thetionion, da cui si ricava che erano qui i magistrati eponimi: *IG IX, 2, 257*), non si può escludere che, come è stato suggerito, avessero tra i loro compiti anche la tutela del patrimonio boschivo<sup>11</sup>. Mi sembra insomma che quelle che si possono definire normative ambientali in senso lato non siano riconducibili sempre ed esclusivamente a vincoli di natura religiosa, ma siano meritevoli di una più attenta considerazione, ed è su questo problema che intendo qui soffermarmi brevemente, limitandomi a fornire qualche spunto di riflessione in relazione al caso su cui possiamo contare su informazioni più consistenti, quello di Atene.

Inizio da un aspetto che viene spesso trascurato negli studi dedicati alle tematiche ambientali nel mondo antico, l'attenzione per quella che potremmo definire la qualità della vita cittadina, e cioè per una serie di problemi, come ad es. l'igiene urbana, lo smaltimento dei rifiuti o il contrasto agli abusi edilizi, che a noi sono oggi familiari e che anche alle città greche non erano affatto estranei. Non è molto, in verità, ciò che si sa in proposito, se si considera l'abbondanza di documentazione di cui si dispone su Atene. Significativa ai nostri fini è comunque soprattutto l'enumerazione, che ricorre nella *Costituzione degli Ateniesi* aristotelica, 50, 2, dei vari compiti di polizia urbana degli *astynomoi*, alcuni dei quali ci interessano in particolar modo: sorvegliare che i *koprologoi* non gettino i rifiuti entro un raggio di 10 stadi dalle mura, impedire la costruzione di edifici direttamente sulle strade pubbliche e di balconi sporgenti sulle strade, nonché l'apertura di finestre sulla strada e la realizzazione di canali di scolo (*ochetoi*) a cielo aperto<sup>12</sup>; degna di menzione, ai fini del nostro discorso, è poi altresì la descrizione delle funzioni degli *agoranomoi*, a cui tocca sorvegliare tutte le merci affinché siano venduti prodotti genuini e non adulterati (51, 1)<sup>13</sup>. Ora, chi sono i

---

<sup>10</sup> Si può ricordare che Strabone, 14, 6, 5, attesta invece per Cipro un provvedimento che permetteva a chi lo volesse di abbattere alberi e di diventare proprietario del terreno disboscato: per una probabile collocazione di questa misura nell'epoca del dominio tolemaico, allorché il legname di Cipro era fondamentale per la flotta del regno d'Egitto, cfr. BIFFI 2009, 324.

<sup>11</sup> In tal senso cfr. HUGHES 1983, 442. Sull'eponimia dello *hyloros* a Thetionion si vedano comunque i dubbi espressi da SHERK 1990, 296.

<sup>12</sup> Per il divieto di costruire *ochetoi* a cielo aperto cfr. anche *OGIS* 483, ll. 62 ss. Sul termine *ochetos* cfr. FARAGUNA 2016, 388-389.

<sup>13</sup> In *IG II<sup>2</sup> 380*, del 320/19, si prevede che siano gli *agoranomoi* a vigilare sulla pulizia di alcune strade del Pireo, perché, come è detto esplicitamente nel testo (ll. 17-19), le funzioni



*koprologoi*, che hanno il compito di portare i rifiuti a una certa distanza dalle mura cittadine? Le pochissime testimonianze di cui si dispone su costoro (oltre che nel passo aristotelico, sono menzionati soltanto in Aristoph., *Pax*, v. 9), non consentono di pervenire a una conclusione sicura circa il loro *status*. In un interessante contributo del 1983, Owens ha contestato la tesi secondo cui si tratterebbe degli addetti a un vero e proprio servizio pubblico di nettezza urbana: l'esempio di Pergamo, ove, come si apprende dalla ben nota legge degli *astynomoi*, sono i privati a dover provvedere alla pulizia delle strade, altrimenti gli *astynomoi* daranno il lavoro in appalto scaricandone il costo sui trasgressori o avvieranno una procedura di pignoramento nei loro confronti (OGIS 483, ll. 30 ss., 36 ss.), suggerirebbe invece, a suo parere, che i *koprologoi* siano dei privati (o dei dipendenti di privati) a cui la *polis* dà in appalto la rimozione dei rifiuti<sup>14</sup>. Ciò è certo possibile, ma si può tuttavia osservare che il sistema attestato per Pergamo non è l'unico che si conosca: dalla cosiddetta "stele del porto" di Taso (SEG 42, 585) si ricava infatti che qui anche la *polis*, a quanto pare, concorreva ad assicurare la pulizia delle strade, e perciò non è da escludere, credo, che ad Atene esistesse un corpo di operatori ecologici 'municipali'<sup>15</sup>.

Ma gli *astynomoi*, come si legge nel passo aristotelico, devono anche occuparsi di quelli che potremmo definire gli abusi edilizi, e cioè la costruzione di edifici sulle strade pubbliche e di balconi sporgenti sulla via. Ma perché si contrastava anche la costruzione di balconi sporgenti sulle strade? La faccenda ci appare più comprensibile se si prende in considerazione una testimonianza degli *Oikonomika* pseudoaristotelici (2, 2, 4) che è merito di Oddone Longo aver opportunamente valorizzato in un contributo del 1988<sup>16</sup>: quella da cui si apprende che il tiranno Ippia mise in vendita i piani superiori delle case sporgenti sulle pubbliche vie e raccolse una somma ragguardevole dagli acquirenti che furono gli stessi proprietari degli immobili. Che cosa se ne può allora ricavare? Il significato della vicenda risulta abbastanza perspicuo: ad Atene fin dall'età arcaica (e con ogni probabilità proprio a partire dall'epoca della tirannide) esisteva evidentemente una norma che vietava la monumentalità esterna delle case

---

degli *astynomoi* sono state trasferite agli *agoranomoi*: su tale innovazione, che va inserita nel contesto di una riduzione delle magistrature operata dal regime oligarchico allora al potere, cfr. PODDIGHE 2002, 41-42.

<sup>14</sup> OWENS 1983, 44 ss. Per la tesi secondo cui i *koprologoi* avrebbero svolto un servizio pubblico di nettezza urbana cfr. VATIN 1976, 555 ss. Sulla legge degli *astynomoi* di Pergamo cfr., tra l'altro, MARTIN 1956, 58 ss., e, più di recente, SABA 2012.

<sup>15</sup> Cfr. SEG 42, 585, ll. 20 ss., ove si prevede che a pulire le strade provvedano gli *epistatai*. Sulla stele del porto di Taso cfr. DUCHÊNE 1992; VAN EFFENTERRE, RUZÉ 1995, 332 ss.

<sup>16</sup> LONGO 1988a, 1 ss. = LONGO 2000, 269 ss.



private affacciate sulle strade pubbliche, e Ippia, per reperire risorse, deve aver emanato una sorta di condono edilizio, riscuotendo un'imposta *una tantum* dai proprietari che non erano in regola<sup>17</sup>. Nello stesso senso si deve poi interpretare anche una notizia che ricorre in un passo di Polieno (3, 9, 30), ove si legge che Ificrate, per ovviare alla mancanza di denaro, persuase gli Ateniesi ad abbattere o mettere in vendita le parti delle case aggettanti sulle pubbliche vie, e i proprietari preferirono allora pagare forti ammende per evitare demolizioni che avrebbero compromesso la stabilità degli edifici. Insomma, nell'antica Atene, così come nelle città di oggi, non si trascurava di contrastare un fenomeno di notevole impatto ambientale quale quello degli abusi edilizi, ma, esattamente come avviene oggi, non si esitava a ricorrere ai tanto vituperati condoni per rimpinguare le casse dello stato.

Ben poco si sa su un aspetto che potremmo definire la tutela del verde, se si eccettuano i divieti di tagliare gli alberi che sono previsti in qualche contratto di fitto al fine evidentemente di salvaguardare il valore del terreno dato in concessione<sup>18</sup>. E tuttavia sembra lecito affermare – e gli stessi contratti di fitto forniscono qualche indicazione in proposito – che in Attica vi fosse almeno una specie protetta, l'olivo<sup>19</sup>. La normativa in materia, che era ispirata da motivazioni di natura sia religiosa (è stato giustamente osservato che il *sekos* degli olivi sacri equivaleva a un vero e proprio *temenos*)<sup>20</sup> che, soprattutto, economica (la produzione di olio, come si sa, aveva una particolare importanza nell'economia ateniese), è infatti ben nota. Se già gli olivi comuni erano tutelati dalla legge, che, come si ricava da un'orazione pseudodemostenica, vietava ai proprietari dei fondi di tagliarne più di due all'anno per uso privato e prevedeva sanzioni pecuniarie per i trasgressori ([Dem.] XLIII, 71), ancor più stretto era il controllo che la *polis* esercitava sulle cosiddette *moriai*, gli olivi sacri da cui si ricavava l'olio per i vincitori degli agoni effettuati in occasione delle Panatenee<sup>21</sup>. Benché non molto si

<sup>17</sup> In tal senso cfr. LONGO 2000, 270 ss.; VALENTE 2011, 158-159.

<sup>18</sup> Cfr. IG II<sup>2</sup> 1241, ll. 30 ss., ove il divieto di tagliare alberi è significativamente accostato a quello di smantellare la residenza rurale, e IG II<sup>2</sup> 2499, ll. 14 ss. (obbligo imposto all'affittuario di prendersi cura degli alberi e di restituire lo stesso numero di alberi esistenti all'atto della consegna del terreno).

<sup>19</sup> Per i contratti di fitto in cui ricorrono disposizioni relative agli olivi cfr. IG I<sup>3</sup> 84, l. 33 (obbligo di piantare non meno di 200 olivi); IG II<sup>2</sup> 2492, ll. 33 ss. (disposizioni da seguire nel taglio dei tronchi degli olivi affinché le piante possano avere una completa ripresa); IG II<sup>2</sup> 2494, ll. 11 ss. (obbligo di curare gli olivi, i fichi e gli altri alberi da frutto).

<sup>20</sup> Cfr. FOXHALL 2007, 120.

<sup>21</sup> Cfr. Aristot. *Ath. Pol.* 60, 1, da cui si apprende comunque che solo una quota della produzione degli olivi sacri (tre mezze cotili per ogni pianta) era utilizzata a tale scopo. Sugli olivi sacri cfr., tra l'altro, FOXHALL 2007, 117 ss.



sappia su questa categoria di olivi (rimangono oscuri, ad es., i criteri con cui venivano individuati), certo è che le disposizioni che li riguardavano erano particolarmente rigide: alla pena di morte che era prevista anticamente per chi sradicasse o tagliasse una di queste piante (Arist. *Ath. Pol.* 60, 2), agli inizi del IV sec., stando all'orazione VII di Lisia, si erano sostituite sanzioni meno drastiche ma pur sempre pesanti quali l'esilio e la confisca della proprietà (Lys. VII, 3, 32, 41); in seguito, all'epoca dell'*Athenaion Politeia*, la legge, a quanto pare, non veniva più applicata e ci si limitava a pretendere il versamento, alla stregua di una tassa, di una determinata quantità di olio da parte del proprietario del fondo (*Ath. Pol.* 60, 2). In questo caso, non sembra dubbio che ci si trovi di fronte a un vero e proprio vincolo ambientale, che riguardava un patrimonio arboreo di notevole consistenza (è stato calcolato, sulla base di una testimonianza epigrafica, che gli olivi sacri fossero addirittura tra i 55.000 e i 65.000)<sup>22</sup>, e che, come si desume dall'orazione di Lisia (si veda in particolare VII, 14), poteva anche essere penalizzante per i piccoli proprietari, per i quali la presenza di un *sekos* si traduceva facilmente in un elemento di impaccio per altre coltivazioni. L'osservazione di Plutarco, *Sol.* 23, 7, secondo cui per alcune piante è dannosa la vicinanza di un olivo, che sottrae loro il nutrimento ed emette un effluvio che per loro è nocivo, appare del resto eloquente al riguardo.

E veniamo al problema dell'acqua. Che la legislazione ateniese si sia interessata della salvaguardia delle risorse idriche è un dato che sembra abbastanza evidente: basterà richiamare in proposito l'esistenza della carica di sovrintendente alle fontane che è menzionata nell'*Athenaion Politeia* 43, 1, tra le poche *archai* elettive accanto alla strategia e alle magistrature finanziarie (il che suggerisce che si trattava di una carica di un certo rilievo), e che coincide, con ogni probabilità, con quella di *epistates hydaton* che, stando a Plutarco, *Them.* 31, 1, avrebbe consentito a Temistocle di accumulare ingenti risorse con le multe comminate a chi sottraeva e deviava le acque (dal che si ricava che la legge sanzionava con pene pecuniarie comportamenti di questo tipo)<sup>23</sup>. Ma ci si è occupati a livello normativo anche di un problema a cui, come si è detto, si presta una notevole attenzione nelle *Leggi* platoniche, quello dell'inquinamento delle acque? Ebbene, al riguardo non si può che prendere in considerazione una testimonianza più volte citata e dibattuta,

---

<sup>22</sup> In tal senso cfr. FOXHALL 2007, 117-118, che si basa sui quantitativi di olio attestati da IG II<sup>2</sup> 2311 come premio per i vincitori di una gara panatenaica, ma riconosce tuttavia che la stima ottenuta appare eccessivamente elevata. Sull'iscrizione in questione cfr. SHEAR 2003, 87 ss.

<sup>23</sup> Per i riferimenti epigrafici agli *epimeletai krenon* cfr. RHODES 1981, 518. Su questa magistratura cfr. anche Plat. *Leg.* 6, 758 e, 5-6; Aristot. *Pol.* 6, 1321b 26.



perché è l'unica di cui si dispone, quella di un noto decreto del 440-420 relativo alla tutela delle acque dell'Ilisso (IG I<sup>3</sup> 257). Il testo, di cui è andata perduta la prima parte, risulta comunque sufficientemente chiaro, e, dopo le disposizioni relative alla sua pubblicazione (con la realizzazione, ad opera dell'arconte *basileus*, di due stele da collocare sulle due rive del fiume), contiene una serie di proibizioni relative al trattamento dei pellami, quali quelle di immergere le pelli nell'Ilisso a nord del *temenos* di Eracle (con ogni probabilità il ben noto *Herakleion* del Cinosarge), di praticare la concia (*byrsodephsen*) e di gettare qualcosa in acqua (forse i residui dei sacrifici, se si accetta l'integrazione *katharmata* alla l. 10)<sup>24</sup>: a essere coinvolta dal provvedimento è dunque un'attività ad alto tasso di inquinamento già nell'antichità quale la concia delle pelli, il cui forte impatto sull'ambiente non passava certo inosservato ai Greci (basti infatti pensare ai vari riferimenti letterari al lezzo che emanavano i conciapelli o alla necessità di una collocazione periferica o extraurbana delle concerie)<sup>25</sup>. Non mi dilungo sul dibattito che si è registrato su vari aspetti del decreto, come il presunto collegamento con la pestilenza che colpì Atene nel 430 o quello con l'amena descrizione delle rive dell'Ilisso che ricorre nel *Fedro* platonico (227a-230e) e che dimostrerebbe – è la tesi di Hermann Lind – che i divieti imposti siano stati efficaci nel contrastare l'inquinamento (ma non è affatto detto, si può osservare in proposito, che la descrizione platonica si riferisca alla stessa zona che è interessata dal provvedimento)<sup>26</sup>. Mi limito a sottolineare che la probabile pertinenza sacrale del decreto non è un motivo per escludere che vi si possa effettivamente ravvisare una sensibilità 'ecologica'<sup>27</sup>. Se è vero che il provvedimento sembra finalizzato soprattutto a tutelare un'area sacra, quella del santuario di Eracle (i divieti imposti ai conciatori riguardano infatti solo l'area dell'Ilisso a nord dell'*Herakleion*), rimane il fatto che a ispirarlo sono evidentemente preoccupazioni di igiene pubblica, in virtù delle quali – e

---

<sup>24</sup> Che il riferimento sia allo *Herakleion* del Cinosarge è per lo più ammesso; per la tesi secondo cui si tratterebbe invece del santuario di Eracle *Pankratès* cfr. BILLOT 1992, 155 ss., e DERCY 2015, 179: in proposito si vedano però le osservazioni di PRIVITERA 2002, 62. Nell'ampia bibliografia sul decreto cfr. anche LE GUEN POLLET 1991, 60-61; ROSSETTI 2002, 44 ss.; BEARZOT 2017, 55 ss.

<sup>25</sup> In proposito cfr. LONGO 1991, 5 ss. = LONGO 2000, 94 ss.

<sup>26</sup> In tal senso cfr. LIND 1987, 15 ss. Per una localizzazione dell'area a cui fa riferimento la descrizione del *Fedro* cfr. MARCHIANDI 2011, 482, che la colloca sulle pendici nord/nord-ovest del monte Ardetto. Per l'ipotesi di un collegamento con la pestilenza del 430 cfr. ROSSETTI 2002, 49 ss.

<sup>27</sup> In tal senso cfr. ROSSETTI 2002, 44 ss., del quale non mi sembra però sufficientemente fondata la tesi secondo cui il diritto ateniese avrebbe previsto il reato di *diaphthora hydatos*. Diversamente cfr. invece FABIANI, in questo fascicolo.



questo è un elemento significativo – non si esita a regolamentare, per il suo impatto inquinante, un'attività economica che aveva un ruolo di rilievo nell'Atene dell'epoca (e doveva altresì godere – basti pensare alle ben note figure di Cleone e di Anito – di importanti protezioni politiche).

Concludo ricordando una definizione con cui penso non si possa non concordare, quella di uno specialista di queste tematiche, Robert Sallares, secondo cui «ecology is a modern concept with numerous antecedents in antiquity»<sup>28</sup>. Ebbene, tra questi precedenti a cui fa riferimento Sallares credo si debbano includere anche le pur limitate e parziali normative ambientali che sono state non di rado adottate, e non solo per motivazioni di natura religiosa.

Luigi Gallo  
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"  
Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo  
Palazzo Corigliano  
Piazza S. Domenico Maggiore, 12  
80134 Napoli  
[lgallo@unior.it](mailto:lgallo@unior.it)  
on line dal 09.12.2018

#### *Bibliografia*

- BEARZOT 2017  
C. Bearzot, *Ancient Ecology: Problems of Terminology*, in O.D. Cordovana, G. F. Chiai (edd.), *Pollution and the Environment in Ancient Life and Thought*, Stuttgart 2017, 51-59.
- BIFFI 2009  
N. Biffi, *L'Anatolia meridionale in Strabone. Libro XIV della Geografia*, Bari 2009.
- BILLOT 1992  
M. F. Billot, *Le Cynosarges, Antiochos et les tanneurs. Questions de topographie*, «BCH» 116, 1992, 119-156.
- BRULÉ 2012  
P. Brulé, *Comment percevoir le sanctuaire grec ? Une analyse sensorielle du paysage sacré*, Paris 2012.
- DERCY 2015  
B. Dercy, *Le travail des peaux et du cuir dans le monde grec antique*, Naples 2015.
- DILLON 1997  
M.P.J. Dillon, *The Ecology of the Greek Sanctuary*, «ZPE» 118 (1997), 113-127.
- DUCHÊNE 1992  
H. Duchêne, *La stèle du port*, Athènes-Paris 1992.

---

<sup>28</sup> SALLARES 1996, 502.



FARAGUNA 2016

M. Faraguna, *Water Rights in Archaic and Classical Greek Cities: Old and New Problems revisited*, in D.F. Leão, G. Thür (edd.), *Symposion 2015*, Wien 2016, 387-408.

FOXHALL 2007

L. Foxhall, *Olive Cultivation in Ancient Greece: Seeking the Ancient Economy*, Oxford 2007.

HUGHES 1983

J.D. Hughes, *How the Ancients Viewed Deforestation*, «*Journal of Field Archaeology*» 10 (1983), 435-445.

HUGHES 1988

J.D. Hughes, *Theophrastus as Ecologist*, in W.W. Fortenbaugh, W. Sharples (edd.), *Theophrastean Studies on Natural Science, Physics and Metaphysics, Ethics, Religion and Rhetoric*, New Brunswick 1988, 67-75.

HUGHES 1994

J.D. Hughes, *Pan's Travail. Environmental Problems of the Ancient Greeks and Romans*, Baltimore-London 1994.

JACOB 1993

C. Jacob, *Paysage et bois sacré: alsos dans la Périégèse de la Grèce de Pausanias*, in AA.VV., *Les bois sacrés*, Naples 1993, 31-44.

KLINGENBERG 1979

F. Klingenberg, *La legge platonica sulle fontane pubbliche*, in A. BISCARDI, H.J. Wolff, J. Modrzejewski, P. Dimakis (edd.), *Symposion 1974*, Köln 1979, 283-305.

LE GUEN POLLET 1991

B. Le Guen Pollet, *La vie religieuse dans le monde grec du V<sup>e</sup> au III<sup>e</sup> siècle avant notre ère*, Toulouse 1991.

LIND 1987

H. Lind, *Sokrates am Ilissos. IG I<sup>3</sup> 257 und die Eingangsszene des platonischen 'Phaidros'*, «*ZPE*» 69 (1987), 15-19.

LONGO 1988

O. Longo, *Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia*, «*Aufidus*» 5 (1988), 3-30.

LONGO 1988a

O. Longo, *Il condono del tiranno. Politica urbanistica dei Pisistratidi*, «*Magna Graecia*» 23, 1988, 1-6 = LONGO 2000, 269-282.

LONGO 1991

O. Longo, *Conciapelli e cultura in Grecia antica*, «*Lares*» 57 (1991), 5-24 = LONGO 2000, 94-111.

LONGO 2000

O. Longo, *L'universo dei Greci. Attualità e distanze*, Venezia 2000.

MARCHIANDI 2011

D. Marchiandi, *L'Ilisso e i luoghi di culto lungo le sue rive*, in E. Greco, *Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d. C. 2. Colline sud-occidentali - valle dell'Ilisso*, Atene-Paestum 2011, 480-483.

MARTIN 1956

R. Martin, *L'urbanisme dans la Grèce antique*, Paris 1956.

OWENS 1983

E.J. Owens, *The Koprologoi at Athens in the Fifth and Fourth Centuries b. C.*, «*CQ*» 33 (1983), 44-50.

PANESSA 1981

G. Panessa, *Fonti greche e latine per la storia dell'ambiente e del clima nel mondo greco*, Pisa 1991.



PIÉRART 1974

M. Piérart, *Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la constitution des « Lois »*, Bruxelles 1974.

PODDIGHE 2002

E. Poddighe, *Nel segno di Antipatro. L'eclissi della democrazia ateniese dal 323/2 al 319/8*, Roma 2002.

PRIVITERA 2002

S. Privitera, *Plutarco, IG II<sup>2</sup> 1665 e la topografia del Cinosarge*, «ASAtene» 80 (2002), 51-66.

RACKHAM 1990

O. Rackham, *Ancient Landscapes*, in O. Murray, S. Price (edd.), *The Greek City from Homer to Alexander*, Oxford 1990, 85-111.

RACKHAM 1996

O. Rackham, *Ecology and Pseudo-Ecology: The Example of Ancient Greece*, in G. Shipley, J.B. Salmon (edd.), *Human Landscapes in Classical Antiquity*, London 1996, 16-43.

RAGONE 1998

G. Ragone, *Dentro l'alsos. Economia e tutela del bosco sacro nell'antichità classica*, in C. Arbore Livadie, F. Ortolani (a cura di), *Il sistema uomo-ambiente tra passato e presente*, Bari 1998, 11-25.

RHODES 1981

P. J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia*, Oxford 1981.

ROSSETTI 2002

L. Rossetti, *Il più antico decreto ecologico a noi noto e il suo contesto*, in T. M. Robinson, L. Westra (edd.), *Thinking about the Environment. Our Debt to the Classical and Medieval Past*, Lanham 2002, 44-57.

SABA 2012

S. Saba, *The Astynomoi Law of Pergamon: A New Commentary*, Mainz 2012.

SALLARES 1996

R. Sallares, *Ecology*, in *The Oxford Classical Dictionary*, Oxford 1996<sup>3</sup>, 502.

SHEAR 2003

J.L. Shear, *Prizes from Athens: the List of Panathenaic Prizes and the Sacred Oil*, «ZPE» 142 (2003), 87-108.

SHERK 1990

R.R. Sherk, *The Eponymous Officials of Greek Cities, II*, «ZPE» 84 (1990), 231-295.

VALENTE 2011

M. Valente (a cura di), *[Aristotele]. Economici*, Alessandria 2011.

VAN EFFENTERRE, RUZÉ 1995

H. Van Effenterre, F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec, II*, Rome 1995.

VATIN 1976

C. Vatin, *Jardins et services de voirie*, «BCH» 100 (1976), 555-564.



### Abstract

Nel mondo greco non è mancata del tutto una qualche attenzione al problema della tutela dell'ambiente naturale così come di quello urbano, e ne possono essere testimonianza varie normative che, pur riguardando spesso aree sacre, non appaiono comunque ispirate da motivazioni di natura religiosa. Nel caso specifico su cui qui ci si sofferma, quello di Atene, si prendono in considerazione alcune testimonianze sui compiti di polizia urbana degli *astynomoi*, sulla tutela del verde (e in particolare sulla protezione accordata agli olivi) e su quella dell'acqua.

Parole chiave: Ambiente, normative ambientali, mondo greco, Atene, decoro urbano.

The ancient Greek world devoted some attention to the problem of protecting the natural environment as well as the urban environment: this can be suggested by various regulations which, although often focused on sacred areas, however do not appear inspired by religious reasons. With regard to the specific case of Athens, which we focus on in this essay, we take into consideration some sources concerning the urban police duties of the *astynomoi*, the protection of the vegetation (and in particular of the olive-trees), and of the water.

Keywords: Environment, environmental regulations, Greek world, Athens, urban propriety.